

CONDIZIONI CONTRATTUALI

per la fornitura di un:

**“GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
“SISTEMA COMPLETO DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER IDENTIFICAZIONE RAPIDA
SU LIQUOR CEREBROSPINALE DEI PRINCIPALI PATOGENI MICROBIOLOGICI E
PER IDENTIFICAZIONE SU SANGUE DA EMOCOLTURA POSITIVA DEI PRINCIPALI
PATOGENI (BATTERI E MICETI) E DI ALCUNI MECCANISMI DI RESISTENZA”
OCCORRENTI ALL’A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA**

DURATA: 24 mesi

Tra

L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano - Codice Fiscale 95501020010– Partita IVA 02698540016

Rappresentata legalmente in delega dal dott. Claudio AMPRINO Direttore della S.C. Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda stessa.

E

la Società: XXXXXX

nella persona del DR. **XXXXXX** in qualità di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** della ditta **XXXXXXX** nato a il e residente invia/ corso Codice fiscale

.....

.....

PREMESSO CHE:

- a. I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto;
- b. L'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle normative vigenti;
- c. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha pubblicato l'avviso di gara ai sensi dell'art. 32, c. 2 e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- d. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- e. L'appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della garanzia fideiussoria definitiva di ~~€. XXXXXX~~;
- f. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
- g. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha approvato l'aggiudicazione con atto n. ~~XXX del XXXXXX~~

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è la fornitura del "Sistema completo di biologia molecolare per identificazione rapida su liquor cerebrospinale dei principali patogeni microbiologici e per identificazione su sangue da emocoltura positiva dei principali patogeni (batteri e miceti) e di alcuni meccanismi di resistenza" occorrente alla S.C.D.O. Laboratorio Analisi dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga secondo quanto previsto dalle condizioni di fornitura.

Il canone di noleggio dello strumento ~~XXXXXXXXXX~~ è pari ad euro /mese (IVA esclusa).

Art. 2 (Durata della fornitura)

La fornitura avrà la durata di mesi 24, a far tempo dalla stipulazione del contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Art. 3 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura è di Euro ~~XXXX,00~~ (Iva inclusa) per 24 mesi.

Art. 4 (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 299 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto – **Dott.ssa Giuseppina VIBERTI** - sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i..

Art. 5 (Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto)

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario ha costituito la garanzia fideiussoria **per i 24 mesi** di aggiudicazione di **€ XXXXX** pari al 10 % dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), con polizza **Fideiussione: n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**

Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, art. 75, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali all'A.O.U. San Luigi Gonzaga del certificato di verifica di conformità finale.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 6 (Consegne)

PER ATTREZZATURE

La consegna delle apparecchiature deve essere la più sollecita possibile, con le modalità eventualmente indicate nel Capitolato Tecnico; non saranno, comunque, accettati tempi di consegna superiori a 60 gg a decorrere dalla data di emissione dell'ordine.

La consegna si intende porto franco.

Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d'opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.

Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un'apposita quotazione.

Salvo diversamente indicato nell'ordinativo, la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il Punto Unico di ricevimento merci (c/o Magazzino competente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, cortile interno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 da lunedì a venerdì), per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni presso i locali di destinazione; l'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del codice civile.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di non consentire l'appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità.

Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto indicato sul documento di trasporto.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria, ai fini della necessaria autorizzazione.

Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l'ora di consegna, i riferimenti del buono d'ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e le relative quantità (in caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell'oggetto.

Il soggetto fornitore è responsabile "in toto" per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere diversamente, per problemi di tempo, con consegne in portineria, il materiale sarà respinto al mittente.

Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda Ospedaliero Universitaria non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'Azienda Ospedaliero Universitaria:

- dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a collaudo;
- dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non soggetti a collaudo.

L'installazione di quanto oggetto di fornitura avverrà con le modalità ed i tempi indicati dall'Azienda, al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, evitando il rischio di interferenze.

PER IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

Il soggetto fornitore dovrà provvedere alla consegna della fornitura esclusivamente previa emissione dei relativi buoni d'ordine. La consegna: deve avvenire presso il magazzino farmacia, dell'Azienda Sanitaria che ha emesso l'ordine, secondo i tempi di cui [all'articolo 7 delle condizioni di fornitura](#).

Il soggetto fornitore non potrà pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso.

Consegne effettuate al di fuori degli orari indicati nel buono d'ordine potranno essere respinte e non potrà essere addebitata all'Azienda Sanitaria alcuna responsabilità per l'eventuale deperimento della merce.

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto al fornitore a seguito di consegne effettuate presso indirizzi errati o per aver disatteso alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria,
- descrizione, codice e quant'altro serve per l'esatta identificazione del prodotto.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta fornitrice.

Per motivi di sicurezza non sarà in alcun caso consentito ai fornitori, corrieri o trasportatori incaricati l'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci.

Per lo scarico ed il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Per i prodotti che necessitano di particolari temperature di conservazione, la spedizione e la consegna devono avvenire nell'osservanza delle cautele imposte per legge, ovvero mediante corrieri specializzati.

Art. 7 (Controlli sulle forniture)

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini entro otto giorni solari dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

I prodotti devono alla consegna possedere validità residua non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità massima prevista.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dall'Amministrazione, ove ciò non avvenga si procederà come previsto dai successivi articoli (inadempimenti – penalità);
2. restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
3. restituire la merce al fornitore senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, come indicato dal successivo articolo (risoluzione), salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Art. 8 (Verifica di conformità)

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.

La fornitura in oggetto è sottoposta a verifica di conformità di cui l'art. 312 e seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità l'Azienda Sanitaria ha la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Art. 9 (Sostituzione prodotti)

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 10 (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 11 (Acquisti sul libero mercato)

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

Art. 12 (Revisione prezzi)

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 punto 1) comma a) del D.Lgs. 50/2016 il contratto oggetto d'appalto, in quanto ad esecuzione continuativa, è soggetto alla revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto aggiudicatario sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati costi standardizzati determinati annualmente dall'Osservatorio dei contratti pubblici per tipo di servizio e fornitura.

In assenza della pubblicazione dei dati di cui al comma 2, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati;
- a partire dal secondo anno (13° mese dall'inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente i prezzi di aggiudicazione potranno adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT – FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie ubicate sul territorio regionale.

Art. 13 Varianti in corso d'opera

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e successivamente approvata dall'Azienda Sanitaria.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda sanitaria potrà chiedere, ed il soggetto fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste dalla presente procedura di gara e normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 311 c. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso in cui la variante superi il 20% dell'importo della fornitura, in aumento o in diminuzione, l'Azienda sanitaria potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il consenso del fornitore, fino alla concorrenza del doppio quinto dell'importo complessivo del contratto originario.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed "obbligo di tracciabilità") **pena la nullità assoluta del contratto di appalto.**

Numero CIG: [773226421C](#)

Art. 15 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine.

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria destinataria dei prodotti.

Ai sensi dell'art. 307 del Regolamento attuativo i pagamenti sono disposti dall'Azienda sanitaria previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs n. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Art. 16 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 e 106 del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 17 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

Ai sensi dell'art. 117 del *Codice dei contratti* pubblici, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 18 (Inadempimenti contrattuali)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

Art. 19 (Penalità)

In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i servizi, beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti,
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti,
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse.

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di addebitare per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell'arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art. 20 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, nei casi previsti dagli artt. 106, 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) per grave inadempimento, gravi irregolarità e grave ritardo;
- c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto fornitore.

Nelle ipotesi sopra elencate l'Azienda sanitaria dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto fornitore.

Art. 21 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 22 (Recesso unilaterale)

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, la singola Azienda Sanitaria ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto:

⇒ qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive

modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 23 (Tesoreria dell'Azienda sanitaria)

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria è attualmente la seguente: Istituto Unicredit Banca.

Art. 24 (Rinvio alla documentazione di gara)

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di tutti i documenti di gara, espressamente accettati dal soggetto affidatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente all'offerta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 25 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

Art. 26 (Spese di contratto, registrazione e varie)

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Art. 27 (Riepilogo documentazione allegata)

E' materialmente allegata al presente contratto e costituisce parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- Allegato "A": Offerta economica in copia conforme;

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

[Invito alla gara e relativi allegati; disciplinare tecnico/amministrativo; determinazione n. XXXXX del XXXX di affidamento della fornitura](#)

Per il Soggetto Fornitore

Per l'Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

Dott. Claudio AMPRINO _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 e 1342 c.c., il soggetto fornitore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

art. 20 (Risoluzione del contratto), art. 21 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) , art. 22 (Recesso unilaterale), art. 25 (Foro competente).

Per il Soggetto Fornitore _____

Data _____